



COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
EFFETTUATO A PORTE CHIUSE
(ex prov. sindacale n. 6 del 31/03/2020)**

Delibera N. 14 del 29/07/2020

OGGETTO: **Approvazione del piano finanziario e determinazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP) ex art. 1 ,comma 668, legge 147/2013-anno 2020.**

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta convocata a porte chiuse, presso il Palazzo Comunale di Calvignasco - Via Fiume n. 5 a Calvignasco (MI) - Sala Consiliare, il giorno mercoledì 27 maggio 2020 - ore 21:00. Alla trattazione dell'oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	GIUSEPPE GANDINI	X	
2	BOSSI EMILIO FELICE	X	
3	GIULIA RADICI	X	
4	EMILIO LEO	X	
5	MARIA GIUSEPPA PERDONO'	X	
6	MARCO GAMMINO	X	
7	STEFANO PANDINI	X	
8	PIETRO POGLIANI	X	
9	GIUSEPPE MOSCHINI	X	
10	SAURO RICCETTI	X	
11	MATTEO MOTTA	X	

Presiede il Sig. Giuseppe GANDINI, nella sua qualità di SINDACO. Partecipa alla seduta il dott. DOMENICO A.S. D'ONOFRIO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.10 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Publicità dell'adunanza assicurata con la **trasmissione in differita sul sito dell'Ente** in quanto la diretta della seduta tramite **streaming sulla piattaforma YOUTUBE** raggiungibile attraverso il **link** postato nell'area di pubblicazione dell'ordine del giorno sul sito dell'Ente (<https://www.comune.calvignasco.mi.it/>) per problemi tecnici non è andata in onda.

All'appello risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, il seguente Assessore, componente esterno della Giunta Comunale: la Sig.ra Mariella RUBINELLI.

II CONSIGLIO COMUNALE
a porte chiuse e con trasmissione in differita dell'adunanza mediante link sul sito dell'Ente

GIUSTO il provvedimento sindacale n. 6 del 31/03/2020 che, a seguito dell'avvenuta proclamazione dello "stato di emergenza sanitaria" fatta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/04/2020, ha approvato il Regolamento contenente la disciplina per l'effettuazione, anche da remoto, delle sedute di Consiglio e Giunta mediante videoconferenza.

VISTI:

– il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

*) l'art.42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli*;

– il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante la "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", ed in particolare:

*) l'art. 52, che, nel disciplinare la "*Potestà regolamentare delle province e dei comuni*", al comma 1 espressamente dispone che:

«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;

– la L. n. 212 del 27/07/2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*;

– la L. n. 388 del 23/12/2000 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, ed in particolare **l'art. 53** che, in tema di *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*, al comma 16, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002), espressamente dispone che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

– la legge n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. legge finanziaria 2007), ed, in particolare:

L'art. 1 che, al comma 169, dispone che:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il**

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

– Il DL n. 201 del 6/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011 ed, in particolare:

*) l'art. 13 che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al comma 15 e 15-ter, nel testo modificato dal DL n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), così come convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico** di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis)»

«15-ter. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi** dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

– il DPR n. 158 del 27/04/1999 di approvazione del «*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.*» ed, in particolare, l'art. 2 che, nel disciplinare la *Tariffa di riferimento*, al comma 2 prevede che:

«2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.»;

– la L. n. 147 del 27/12/2013 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)* ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, ai commi 639, 651, 654, 668, 683 e 688 dispone:

«639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). (Omissis) La IUC si compone (Omissis) di una componente riferita ai servizi, che si articola (Omissis) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»;

«651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;

«654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

«668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.»;

«683. **Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (Omissis).»;

«688. (Omissis) Il versamento della TARI (Omissis) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (Omissis) Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (Omissis). È consentito il pagamento della TARI (Omissis) in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (Omissis)»;

– Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/04/2017 recante i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.*»;

– la L. n. 205 del 27/12/2017 di approvazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, ed, in particolare, l'art. 1 che, al comma 557 espressamente prevede che:

«527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, **sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 (n.d.r. ossia «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA))**, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti **funzioni di regolazione e controllo**, (Omissis)»

– la L. n. 160 del 27/12/2019 di approvazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, ed, in particolare,

l'art. 1 che, nei commi dal 738 al 783, disciplina l'Imposta Municipale Propria (cd. IMU) e tra questi:

il comma 738 che prevede:

«738. A decorrere dall'anno 2020, **l'imposta unica comunale** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)**; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

– il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*», così come convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/04/2020 ed, in particolare:

l'art. 107 che, in tema di *Differimento di termini amministrativo-contabili*, al comma 2 dispone che:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, **per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **è differito al 31 luglio 2020** anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.».

e al comma 5 prevede che:

«5. **I comuni possono**, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;

– il DL n. 34 del 19/05/2020 recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*, convertito, con modificazioni, in L. n. 77 del 17/07/2020 ed, in particolare:

*) l'art. 106 che, in tema di *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*, al comma 3.bis tra l'altro prevede che:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”**, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”.»

così differendo ulteriormente al 30/09/2020 il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali.

– il vigente *Statuto Comunale* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2002 (pubblicato su BURL, serie straordinaria inserzioni, n. 30/2 del 21/07/2003), in vigore dal 28/12/2002, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 49 del 14/09/2016, modifica entrata in vigore il 23/10/2016;

- il vigente *Regolamento di Contabilità* dell'Ente, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 26/09/2017;
- il «*Regolamento per l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*» approvato con delibera di C.C. n. 14 del 02/07/2015, da ultimo modificato con la precedente delibera di C.C. n. 13 del 29/07/2020;

VISTE altresì le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (cd. **ARERA**):

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 recante *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*, l'allegato A *Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 MTR* ed in particolare l'Appendice 1 *Schema tipo PEF*, l'Appendice 2 *Relazione di accompagnamento* e l'Appendice 3 *Relazione di veridicità*;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 recante *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*;
- la deliberazione n. 57/2020/R/rif del 03/03/2020 recante *Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*;
- la deliberazione n. 59/2020/R/com del 12/03/2020 recante *Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19* che ha differito al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/rif (TITR), a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la determinazione n. 2/2020 – DRIF del 27/03/2020 della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA recante *Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari* e l'allegato 1;
- la deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 recante *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*;

PRESO ATTO:

- **CHE** con circolare n. 2/MF del 22/11/2019 del Ministero dell'Economie e delle Finanze ad oggetto «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.» il Ministero ha, tra l'altro, chiarito che:
«Gli atti relativi all'IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.»;
- **CHE** IFEL ha, poi, adottato la Nota di approfondimento del 02/03/2020 avente ad oggetto *Deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario - MTR (periodo 218-2021)*;

RILEVATO:

- **CHE** il Comune di Calvignasco, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio dei Comuni dei Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI;

TENUTO CONTO

- **CHE** l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario (deliberazione 443/19) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti con l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- **CHE** le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020 - 2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- **CHE** le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO:

- **CHE** il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- **CHE** il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- **CHE** la disciplina vigente sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio, quantificata sulla base di tale piano in €. 165.503,00 risulta pari al 100%;

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Calvignasco come da regolamento adottato con proprio atto n. 14 del 02/07/2015, da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 13 del 29/07/2020 ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARI puntuale) in luogo della TARI;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Calvignasco, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 652 L. 147/2013 recita: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato”;

- l'Allegato A della Delibera Arera n° 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI puntuale anno 2020:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della TARIP per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2020;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio l'adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti di natura corrispettiva per l'anno 2020 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera Arera n° 443/2019, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) che stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

TENUTO CONTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

VISTO l'art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che il 9/07/2020 a mezzo PEC (prot.rif.Ente n. 2068 del 10/07/2020) il CCN ha trasmesso il Piano Finanziario 2020 comprensivo di tutta la documentazione facente parte;

PRESO ATTO della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 09/07/2020;

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata:

Il Sindaco, dr. Giuseppe GANDINI, passa la parola all'Assessore alla partita, il Sig. Emilio Felice BOSSI, perchè illustri l'argomento in discussione.

Il Vicesindaco il Sig. Emilio Felice BOSSI, con deleghe a «Lavori Pubblici», «Bilancio» e «Tributi», nell'illustrare il piano finanziario della tariffa in approvazione si sofferma nel descrivere le agevolazioni accordate per venire incontro alle utenze non domestiche gravemente colpite dai provvedimenti di contrasto al diffondersi dell'epidemia da COVID-19 durante il periodo del cd. lockdown precisato che si è cercato di strutturare le tariffe non sulla base del consuntivo dell'anno precedente in quanto questi dati sarebbero di gran lunga falsati nel 2020, attesa l'inattività forzata a cui le attività produttive sono state costrette.

Inoltre tiene a segnalare che volontà dell'Amministrazione sarebbe quella di far gravare sulla tariffa il mutuo contratto di circa 209 mila euro per la realizzazione dell'ecocentro. Tale operazione, tuttavia, oggi è, per così dire, in stallo in quanto il Consorzio sta verificando la percorribilità dell'iniziativa alla luce delle Deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il Consigliere Sig. Sauro RICCETTI, Capogruppo del gruppo consiliare "Calvignasco Punto Zero", coglie l'occasione per proporre, al fine di contenere il più possibile i costi del servizio, di ridurre la frequenza dello spazzamento strade, a suo avviso oggi eccessivo.

Il Vicesindaco il Sig. Emilio Felice BOSSI, con deleghe a «Lavori Pubblici», «Bilancio» e «Tributi», nel replicare al Consigliere dichiara di non essere contrario di principio alla

proposta del Consigliere RICCETTI, per cui l'Amministrazione valuterà la proposta e gli effetti che essa produrrebbe sui conti e sulla qualità del servizio.

ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare a verbale.

ACQUISITI

- il parere rilasciato e firmato dal Revisore dei Conti del Comune di Calvignasco il 22/07/2020 (prot. n. 2158) riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal CCN;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dagli **8 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Piano Finanziario TARIP 2020 per la tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Calvignasco, così articolato:
 - Relazione al PEF;
 - Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio;
 - Allegato 1 Articolazione tariffaria;
 - Allegato 2 Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio;
 - Allegato 3 Dichiarazione di validazione rilasciata dal Revisore dei Conti del Comune di Calvignasco
- 2) **DI STABILIRE** per l'anno 2020 l'adozione dei seguenti parametri per la determinazione della TARI puntuale (TARIP):
Coefficienti Ka – utenze domestiche

Cat	Descrizione Categoria	Ka
1R	NUCLEO 1	0,84
2R	NUCLEO 2	0,98
3R	NUCLEO 3	1,08
4R	NUCLEO 4	1,16
5R	NUCLEO 5	1,24
6R	NUCLEO 6	1,30

Coefficienti Kc – utenze non domestiche

Cat.	Descrizione Categoria	Kc	Kc DPR 158/99
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,51	0,32 - 0,51

Cat.	Descrizione Categoria	Kc	Kc DPR 158/99
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	0,51 - 0,6
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	0,67 - 0,8
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	0,38 - 0,63
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,37	0,3 - 0,43
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	1,07 - 1,33
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,86	0,8 - 0,91
09	CASE DI CURA E RIPOSO	0,98	0,95 - 1
11	UFFICI E AGENZIE	1,13	1 - 1,13
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58	0,55 - 0,58
13	NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI	1,11	0,87 - 1,11
14	EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZ E	1,30	1,07 - 1,52
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,04	0,72 - 1,04
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04	0,92 - 1,16
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91	0,43 - 0,91
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,90	0,55 - 1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,PIZZERIE,PUB	4,84	4,84 - 7,42

- 3) **DI DARE ATTO** che le tariffe TARIP sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 come da riepilogo costi che segue:

Parametri TARIP 2020		
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)		165.502,59
MIUR		-656,36
Riduzioni da finanziare con altre risorse (COVID per UND)		-2.240,68
Riduzioni da finanziare con altre risorse (Compostaggio)		-257,62
Recupero crediti		-2.014,69

Recupero da sanzioni		-539,83
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		
	%	
GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	30,00%	47.938,03
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	70,00%	111.855,39
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	55,00%	87.886,38
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	45,00%	71.907,04

- 4) **DI DARE ATTO CHE** per fornire un concreto sostegno economico alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune di Calvignasco ha previsto una riduzione del 50%, da applicare, limitatamente all'anno 2020, sulla quota fissa della Tari delle utenze non domestiche presenti in categoria n° 01, 18, 22 e 24; tale riduzione, stimata per un totale di €.2.240,68, sarà coperta dal Comune tramite risorse proprie di Bilancio.
- 5) **DI STABILIRE** che il medesimo provvedimento sia trasmesso al Consorzio dei Comuni dei Navigli ente gestore del servizio e tassa rifiuti;
- 6) **DI TRASMETTERE** entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia, il medesimo provvedimento, comprensivo della documentazione richiesta, all'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione;
- 7) **DI DARE** diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dagli **8 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- Parere favorevole.
 Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- Parere favorevole.
 Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Dott. Giuseppe GANDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal

24 AGO. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione di Consiglio Comunale:

- è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE
ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO
COMUNE AL N. REG. 108 DAL 24 AGO, 2020 AL 7 SET, 2020
CALVIGNASCO Li, 24 AGO, 2020
IL MESSO COMUNALE Patrizia Perrone